

**COMITATO DEI SINDACI
DEL DISTRETTO 3 PIANURA VERONESE
DELL'AZIENDA ULSS 9 SCALIGERA**

Legge Regionale 25 ottobre 2016 n. 19, art. 26

**Deliberazione n. 4
Seduta del giorno 18 ottobre 2023
presso la Sala Consiliare del Comune di Bovolone (VR)**

OGGETTO: Convenzione per la gestione associata dei servizi sociali tra i Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale VEN_21 -Legnago del Distretto 3 Pianura Veronese e dell'Azienda Ulss 9 Scaligera (art. 30 d.lgs n. 267/2000). Approvazione.

I componenti del Comitato dei Sindaci del Distretto 3 Pianura Veronese dell'Azienda ULSS 9 Scaligera risultano presenti o assenti come dal seguente prospetto:

COMUNE	PRESENTE	ASSENTE	NOMINATIVO	FUNZIONE
ANGIARI	x		PULIAFITO ANTONINO	SINDACO
BEVILACQUA	x		GIRLANDA VALENTINO	SINDACO
BONAVIGO		x		
BOSCHI S. ANNA	x		OCCHIALI ENRICO	SINDACO
BOVOLONE	x		ORFEO POZZANI	SINDACO
CASALEONE		x	CONTARELLI LUCIANA	ASSESSORE DELEGATO
CASTAGNARO				
CEREA	x		MORANDI CRISTINA	VICESINDACO
CONCAMARISE		x		
GAZZO VERONESE		x		
ISOLA RIZZA	x		CALO' VITTORIA	SINDACO
LEGNAGO	x		LORENZETTI GRAZIANO	SINDACO
MINERBE		x		
NOGARA	x		PASINI FLAVIO	SINDACO
OPPEANO	x		CORSINI MARA	ASSESSORE DELEGATO
PALU'	x		FARINA FRANCESCO	SINDACO
RONCO ALL'ADIGE	x		VESENTINI DAVIDE	SINDACO
ROVERCHIARA	x		ISOLANI LORETA	SINDACO
SALIZZOLE	x		CAMPI ANGELO	SINDACO
SANGUINETTO	x		FRACCAROLI DANIELE	SINDACO
SAN PIETRO DI MORUBIO	x		VINCENZI CORRADO	SINDACO
SORGA'		x		
TERRAZZO	x		ZAMBONI SIMONE	SINDACO
VILLA BARTOLOMEA	x		TUZZA ANDREA	SINDACO
ZEVIÒ	x		CONTI PAOLA	SINDACO

Presiede il Sindaco del Comune di Nogara, Dott. Flavio Massimo Pasini, quale Presidente del Comitato Sindaci del Distretto 3 Pianura Veronese dell'Azienda ULSS 9 Scaligera, ai sensi dell'art. 24 del vigente Regolamento per il funzionamento degli organismi di rappresentanza dei

Comuni dell'ambito territoriale dell'Azienda ULSS 9 Scaligera approvato dalla Conferenza dei Sindaci con deliberazione n. 1 del 09.11.2018.

Ai sensi dell'art. 29 comma 3 del vigente Regolamento, le funzioni di segretario sono svolte dal Sindaco Enrico Occhiali del Comune di Boschi Sant'Anna, quale Comune presente con il minor numero di abitanti.

Gli Assessori e i Consiglieri presenti sono tutti muniti di delega.

Il Presidente, ai sensi dell'art. 29 comma 4 del vigente Regolamento, designa due componenti della stessa Assemblea alla funzione di scrutatore per le operazioni di voto

IL COMITATO DEI SINDACI

Premesso che:

- ai sensi del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, della legge quadro 8 novembre 2000 n. 328 e della L.R. Veneto 13 aprile 2001 n. 11, spettano al Comune le funzioni che riguardano la popolazione ed il territorio comunale precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona ed alla comunità e che, in dettaglio, l'Ente locale è titolare dei compiti concernenti gli interventi di tutela sociale destinati a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua esistenza; in particolare, la legge n. 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" rappresenta la normativa di riferimento per i servizi sociali incentrata sul principio di sussidiarietà, di programmazione e di integrazione socio-sanitaria, affidando alle Regioni (art 8, comma 3, lettera a)) il compito di determinare gli Ambiti Territoriali in cui si valorizza il ruolo dei Comuni in rete diffusa nel territorio per la funzione di organizzazione e gestione dei servizi sociali; la Regione del Veneto ha individuato gli Ambito Territoriali Sociali con DGR n. 1191 del 18 agosto 2020, tra i quali l'Ambito Sociale VEN_21, con Legnago Comune capofila, anche in relazione della recente evoluzione normativa che attribuisce agli stessi un ruolo sempre più centrale nei processi programmatori;
- la citata L.R. n. 11/2001, "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31/03/1998 n. 112", all'articolo 128 indica il territorio di competenza di ciascuna Azienda ULSS come dimensione territoriale ottimale di esercizio dei servizi sociali per rispondere alle esigenze di omogeneità di erogazione degli stessi e di contenimento della frammentazione locale per favorire la programmazione degli interventi, il miglior utilizzo delle risorse, nonché l'integrazione socio-sanitaria;
- la legge regionale del Veneto n. 55 del 15 dicembre 1982 e successive modificazioni, nel fissare all'art. 5, comma 2, le competenze delle Unità locali socio-sanitarie, ha attribuito alle stesse la gestione obbligatoria delle funzioni riguardanti: la prevenzione, assistenza, riabilitazione, inserimento, informazione, sostegno e ricovero delle persone disabili; la prevenzione, assistenza, recupero, informazione, sostegno e reinserimento sociale di tossicodipendenti; la attività consultoriali familiari;
- il D.Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni, dettante norme in materia di riordino della disciplina in materia sanitaria, che all'art. 3-septies, commi 1 e 2, definisce le prestazioni socio-sanitarie comprendendo prestazioni sanitarie a rilevanza sociale e prestazioni sociali a rilevanza sanitaria;
- i Comitati dei Sindaci costituiscono l'organo collegiale di riferimento istituzionale per la

programmazione, con riferimento ai rispettivi Ambiti Territoriali Sociali, delle linee di indirizzo territoriali nell'area sociale e socio-sanitaria per la realizzazione degli obiettivi di salute definiti dalla programmazione regionale;

Considerato che i Comuni, in quanto titolari delle funzioni in materia di sistema integrato dei servizi sociali, adottano sul piano territoriale degli interventi gli assetti organizzativi e gestionali più consoni e funzionali alla gestione delle rete dei servizi, al rapporto con i cittadini sulla base del principio di sussidiarietà ed alla gestione dei finanziamenti e della spesa in coerenza ai principi contabili e amministrativi, tra le quali la possibile delega amministrativa di funzioni all'Azienda ULSS 9 Scaligera;

Rilevato che:

- nelle more dell'entrata in vigore delle disposizioni di legge regionale inerente il riordino dell'assetto organizzativo e pianificatorio degli interventi e servizi sociali, è interesse e volontà dei Comuni di coordinare le attività e gli interventi dei servizi sociali attraverso l'esercizio associato dei servizi sociali a garanzia dell'unitarietà della presa in carico e dell'uniformità sul territorio, in coordinamento con i servizi socio-educativi, con i servizi sanitari e socio-sanitari;
- la Regione del Veneto ha avviato un percorso per un Piano di Legge Regionale avente ad oggetto la definizione del ruolo degli Ambiti Territoriali Sociali nel sistema integrato socio sanitario;
- il 28 ottobre 2023 è in scadenza l'attuale convenzione stipulata dai Comuni afferenti l'Ambito Territoriale Sociale Ven_21 - Legnago per il triennio 2020-2023 e che si rende pertanto necessario, nelle more della definizione del PdLR, procedere alla stipula di una nuova convenzione per una durata triennale a decorrere dal 29 ottobre 2023;
- è interesse dei Comuni dell'Ambito, in quanto titolari della funzione fondamentale di progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali, procedere alla definizione dell'accordo oggetto della presente deliberazione (Convenzione) per la gestione in forma associata dei servizi e degli interventi sociali previsti nell'Atto di programmazione territoriale integrandoli con l'attuale modello di Delega all'Ulss mediante:
 - 1) la delega delle funzioni amministrative concernenti i servizi sociali al Comune di Legnago, che opera in qualità di comune Capofila e di Centro Servizi, in luogo e per conto degli Enti deleganti;
 - 2) la presenza di un organismo politico istituzionale, individuato nel Comitato dei Sindaci, con il compito dell'indirizzo sulle politiche sociali da realizzare nel territorio e della programmazione locale;
 - 3) la costituzione di un Ufficio di Ambito, quale struttura tecnica e amministrativa, con funzioni di coordinamento e raccordo funzionale tra i piani e programmi, di supporto alla programmazione del Comitato dei Sindaci, di presidio professionale per la uniforme erogazione di interventi e servizi;

Atteso che:

- la definizione dell'accordo oggetto della presente deliberazione (Convenzione) va ad incardinarsi nel modello già esistente di coordinamento e di gestione integrata dei servizi

- sociali e socio-sanitari, attuato anche nella forma della delega amministrativa di funzioni all'Azienda ULSS 9 Scaligera;
- gli obiettivi primari sono quelli di:
 - gestire le attività attribuite all'Ambito Sociale Territoriale, garantendo la continuità di erogazione dei servizi ai livelli qualitativi e quantitativi storicamente consolidati; -
 - attuare piani e programmi attraverso i quali realizzare il coordinamento tra gli interventi di assistenza sociale e le politiche sociali integrate;
 - garantire standard e prestazioni omogenei sul territorio e conformi alle linee programmatiche regionali;
 - razionalizzare ed ottimizzare le risorse a disposizione per le attività oggetto della presente convenzione.
- la governance politica di tutto il sistema poggerà sugli attuali organismi di rappresentanza dei Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale dell'Azienda ULSS 9 Scaligera; a livello tecnico gestionale la struttura prevede: il Comune Capofila di Ambito comprendente l'Ufficio di Ambito, la Cabina di Regia di Ambito e il Gruppo Tecnico di Ambito;
- con la sottoscrizione della Convenzione i Comuni si impegnano a stanziare nei rispettivi bilanci di previsione e a trasferire al Comune capofila le somme necessarie a far fronte agli oneri assunti nonché ad assicurare la massima collaborazione nella gestione dei servizi;

Preso atto che il testo della Convenzione è stato trattato nella seduta di Cabina di Regia dell'Ambito tenutasi in data 12 settembre 2023 ed è stato trasmesso ai Comuni il 12/10/2023;

Visti:

- la legge n. 328/2000;
- la legge n. 134/2021 che ha introdotto all'art. 1, commi 159 e seguenti, i nuovi Livelli Essenziali delle Prestazioni Sociali (LEPS) costituiti dagli interventi, dai servizi, dalle attività e dalle prestazioni integrate che la Repubblica assicura per garantire qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione, prevenzione, eliminazione o riduzione delle condizioni di svantaggio e di vulnerabilità;
- l'art.30 del D.Lgs. n.267/2000 che prevede la possibilità per gli Enti locali di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, stipulando tra loro apposite convenzioni;
- l'art. 15 della legge n. 241/1990, il quale stabilisce che le Amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

Visto l'art. 26 della Legge Regionale n. 19 del 25 ottobre 2016;

Tutto ciò premesso;

Effettuata la votazione per espressione di voto, come sotto riportato:

presenti e votanti n. 19

voti favorevoli n. 19

voti contrari

n. /

astenuti

n. /

DELIBERA


1. che le premesse fanno parte integrante del presente atto;
2. di approvare lo schema di Convenzione per la gestione associata dei servizi sociali tra i Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale VEN 21 - Legnago del Distretti 3 e dell'Azienda Ulss 9 Scaligera (art. 30 d.lgs n. 267/2000), come da preambolo e testo allegato, che è parte integrante del presente provvedimento;
3. di stabilire che la durata della Convenzione è fissata in anni tre decorrenti dalla data della sua sottoscrizione apposta dall'ultimo Comune aderente;
4. di stabilire la cessazione automatica della Convenzione, anche prima della sua naturale scadenza, nel caso di adozione da parte della Regione Veneto del provvedimento legislativo di istituzione/riconoscimento degli Ambiti Sociali Territoriali.

Si trasmetta copia del presente provvedimento, ai sensi del combinato disposto dell'art 13 comma 1 e dell'art. 29 comma 8 del vigente Regolamento:

- ad ogni Comune tramite PEC;
- all'Azienda ULSS 9 Scaligera per la pubblicazione sul sito internet dell'Azienda medesima.

Bovolone, 18 ottobre 2023

Il Presidente del Comitato dei Sindaci Distretto 3
Il Sindaco del Comune di Nogara
Dott. Flavio Massimo Pasini



Il Segretario
Il Sindaco del Comune di Boschi S'Anna



Allegato:

Convenzione per la gestione associata dei servizi sociali tra i Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale Ven_21 – Legnago Distretto 3 Pianura Veronese e l'Azienda Ulss 9 Scaligera (art. 30 D.Lgs. 267/2000)

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIALI TRA I COMUNI
DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE VEN_21 – LEGNAGO DISTRETTO 3 PIANURA VE-
RONESE E L'AZIENDA ULSS 9 SCALIGERA**

(ART. 30 D.LGS. 267/2000)

Con la presente scrittura privata tra gli Enti di seguito elencati:

- il Comune di **ANGIARI**, con sede legale in (), CAP, Via n. ,
codice fiscale , rappresentato dal sig. , il quale interviene nel presen-
te atto nella sua qualità di Sindaco pro tempore del Comune suddetto, codice fiscale
, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione di Consiglio n. del

- il Comune di **BEVILACQUA**, con sede legale in (), CAP, Via
n. , codice fiscale , rappresentato dal sig. , il quale interviene nel
presente atto nella sua qualità di Sindaco pro tempore del Comune suddetto, codice fiscale
, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione di Consiglio n. del

- il Comune di **BONAVIGO**, con sede legale in (), CAP, Via n.
, codice fiscale , rappresentato dal sig. , il quale interviene nel pre-
sente atto nella sua qualità di Sindaco pro tempore del Comune suddetto, codice fiscale
, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione di Consiglio n. del

- il Comune di **BOSCHI SANT'ANNA**, con sede legale in (), CAP, Via
n. , codice fiscale , rappresentato dal sig. , il quale interviene nel
presente atto nella sua qualità di Sindaco pro tempore del Comune suddetto, codice fiscale
, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione di Consiglio n. del

- il Comune di **BOVOLONE**, con sede legale in (), CAP, Via n.
, codice fiscale , rappresentato dal sig. , il quale interviene nel pre-
sente atto nella sua qualità di Sindaco pro tempore del Comune suddetto, codice fiscale
, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione di Consiglio n. del

- il Comune di **CASALEONE**, con sede legale in (), CAP, Via n.
, codice fiscale , rappresentato dal sig. , il quale interviene nel pre-
sente atto nella sua qualità di Sindaco pro tempore del Comune suddetto, codice fiscale
, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione di Consiglio n. del

- il Comune di **CASTAGNARO**, con sede legale in (), CAP, Via
n. , codice fiscale , rappresentato dal sig. , il quale interviene nel
presente atto nella sua qualità di Sindaco pro tempore del Comune suddetto, codice fiscale
, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione di Consiglio n. del

- il Comune di **CEREA**, con sede legale in (), CAP, Via n. , codice fiscale , rappresentato dal sig. , il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro tempore del Comune suddetto, codice fiscale , autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione di Consiglio n. del
- il Comune di **CONCAMARISE**, con sede legale in (), CAP, Via n. , codice fiscale , rappresentato dal sig. , il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro tempore del Comune suddetto, codice fiscale , autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione di Consiglio n. del
- il Comune di **GAZZO VERONESE**, con sede legale in (), CAP, Via n. , codice fiscale , rappresentato dal sig. , il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro tempore del Comune suddetto, codice fiscale , autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione di Consiglio n. del
- il Comune di **ISOLA RIZZA**, con sede legale in (), CAP, Via n. , codice fiscale , rappresentato dal sig. , il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro tempore del Comune suddetto, codice fiscale , autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione di Consiglio n. del
- il Comune di **LEGNAGO**, con sede legale in (), CAP, Via n. , codice fiscale , rappresentato dal sig. , il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro tempore del Comune suddetto, codice fiscale , autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione di Consiglio n. del
- il Comune di **MINERBE**, con sede legale in (), CAP, Via n. , codice fiscale , rappresentato dal sig. , il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro tempore del Comune suddetto, codice fiscale , autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione di Consiglio n. del
- il Comune di **NOGARA**, con sede legale in (), CAP, Via n. , codice fiscale , rappresentato dal sig. , il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro tempore del Comune suddetto, codice fiscale , autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione di Consiglio n. del
- il Comune di **OPPEANO**, con sede legale in (), CAP, Via n. , codice fiscale , rappresentato dal sig. , il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro tempore del Comune suddetto, codice fiscale , autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione di Consiglio n. del
- il Comune di **PALÙ**, con sede legale in (), CAP, Via n. , codice fiscale , rappresentato dal sig. , il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro tempore del Comune suddetto, codice fiscale

, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione di Consiglio n. del

- il Comune di **RONCO ALL'ADIGE**, con sede legale in (), CAP, Via n. , codice fiscale , rappresentato dal sig. , il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro tempore del Comune suddetto, codice fiscale , autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione di Consiglio n. del

- il Comune di **ROVERCHIARA**, con sede legale in (), CAP, Via n. , codice fiscale , rappresentato dal sig. , il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro tempore del Comune suddetto, codice fiscale , autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione di Consiglio n. del

- il Comune di **SALIZZOLE**, con sede legale in (), CAP, Via n. , codice fiscale , rappresentato dal sig. , il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro tempore del Comune suddetto, codice fiscale , autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione di Consiglio n. del

- il Comune di **SANGUINETTO**, con sede legale in (), CAP, Via n. , codice fiscale , rappresentato dal sig. , il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro tempore del Comune suddetto, codice fiscale , autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione di Consiglio n. del

- il Comune di **SAN PIETRO DI MORUBIO**, con sede legale in (), CAP, Via n. , codice fiscale , rappresentato dal sig. , il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro tempore del Comune suddetto, codice fiscale , autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione di Consiglio n. del

- il Comune di **SORGÀ**, con sede legale in (), CAP, Via n. , codice fiscale , rappresentato dal sig. , il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro tempore del Comune suddetto, codice fiscale , autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione di Consiglio n. del

- il Comune di **TERRAZZO**, con sede legale in (), CAP, Via n. , codice fiscale , rappresentato dal sig. , il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro tempore del Comune suddetto, codice fiscale , autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione di Consiglio n. del

- il Comune di **VILLA BARTOLOMEA**, con sede legale in (), CAP, Via n. , codice fiscale , rappresentato dal sig. , il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro tempore del Comune suddetto, codice fiscale , autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione di Consiglio n. del

- il Comune di **ZEVIO**, con sede legale in (), CAP, Via n. , co-

dice fiscale _____, rappresentato dal sig. _____, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro tempore del Comune suddetto, codice fiscale _____, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione di Consiglio n. _____ del _____

- l'Azienda **ULSS 9 SCALIGERA**, con sede legale in _____, CAP, Via _____ n. _____, Codice Fiscale _____, rappresentata dal dott. _____, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Direttore Generale, codice fiscale _____ autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione n. _____ del _____

PREMESSO CHE:

- il sistema di governance regionale è stato coinvolto, negli ultimi anni, in un processo di rinnovamento che ha interessato le modalità di intervento degli attori chiamati in causa nella gestione ed erogazione dei servizi sociali;
- la legge n. 328/2000 "*Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*" ha ridefinito il profilo delle politiche sociali apportando diversi elementi di novità, tra questi si ritiene opportuno citare l'art 8 comma 3, lettera a) il quale ha affidato alle Regioni il compito di determinare gli Ambiti Territoriali in cui si valorizza il ruolo dei Comuni in rete diffusa nel territorio per la funzione di organizzazione e gestione dei servizi sociali;
- il D.Lgs n. 147/2017 "*Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà*" all'art. 23 comma 2 stabilisce che: "*nel rispetto delle modalità organizzative regionali e di confronto con le autonomie locali, le regioni adottano ambiti territoriali di programmazione omogenei per il comparto sociale, sanitario e delle politiche per il lavoro, prevedendo che gli ambiti territoriali sociali trovino coincidenza per le attività di programmazione ed erogazione integrata degli interventi con le delimitazioni territoriali dei distretti sanitari e dei centri per l'impiego*";
- il conseguente Piano Regionale per il Contrasto alla Povertà 2018-2020 (adottato con DGR n.1504/2018), che prevede obiettivi specifici di rafforzamento del sistema di interventi di contrasto alla povertà, fa riferimento alla definizione degli Ambiti Territoriali Sociali quali soggetti che garantiscono l'integrazione tra politiche e l'uniformità negli interventi per l'inclusione sociale;
- la D.G.R.V. n. 593 del 20 maggio 2022, con la quale la Regione ha approvato l'Atto di programmazione regionale per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà 2021 – 2023, dando seguito a quanto disposto nel Piano Nazionale per gli interventi e i servizi sociali per il contrasto alla povertà 2021 – 2023 nonché alle successive indicazioni del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali pervenute alle Regioni nel 2022;
- la Regione del Veneto, nel Piano Regionale, indica le condizioni richieste ai territori per lo sviluppo della programmazione locale tra cui:
 - a. adottare una visione "allargata" del target dei destinatari, proprio per poter cogliere al meglio la complessità della situazione socio-economica e la multidimensionalità della povertà (non solo economica, ma anche abitativa, relazionale, ecc.) dando pieno corso al cambio di modello introdotto dal D.Lgs. n. 147/2017, che porta i servizi sociali ad affrontare, oltre all'integrazione socio-sanitaria fino ad oggi prevalente, quella socio-lavorativa e quella con le restanti politiche, "secondo una prospettiva bio-ecologica dello sviluppo umano";
 - b. lavorare a una piena integrazione tra l'offerta delle politiche socio assistenziali e quella delle al-

tre aree, quali: lavoro, salute, formazione, casa, trasporti, cultura e sport, ragionando ed operando in un'ottica di complementarietà delle risorse, condivisione di strumenti e modalità operative comuni ai vari attori. L'integrazione tra politiche deve avvenire sia a livello regionale sia locale, in particolare impegnando quest'ultimo livello;

- c. creare percorsi amministrativi ed organizzativi finalizzati ad una progressiva evoluzione dei sistemi di aiuto che porti a mitigare la frammentazione tanto a livello istituzionale quanto a livello organizzativo. Per quanto riguarda l'aspetto istituzionale, sicuramente rappresenta un elemento chiave la definizione chiara e condivisa del ruolo, dell'operatività e, in ultima analisi, della legittimazione riconosciuta agli Ambiti Territoriali;
- d. assicurare omogeneità a livello di programmazione e di intervento per poter dare attuazione e garantire il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni nella lotta alla povertà, così come definiti dal D.Lgs. n. 147/2017, non solo limitatamente alla misura Rel, ma in tutte le aree del lavoro sociale;
- e. valorizzare, disseminare e rilanciare le buone prassi maturate sul territorio, in particolare quelle inerenti alla collaborazione con gli enti del Terzo Settore, gli Istituti Scolastici, altri soggetti istituzionali, le Imprese Profit dotate di strategie di responsabilità sociale e con le Comunità territoriali dato che sempre più possono divenire risorse per aiutare ad intercettare nuove problematiche e nuovi bisogni, ma anche per avviare processi di innovazione.

- il Decreto Ministeriale n. 103/2019 istitutivo del SIOSS (Sistema Informativo dell'Offerta dei Servizi Sociali che deriva dal D.Lgs n. 147/2017) prevede all'art. 2 comma 2 e all'art. 3 che l'unità di rilevazione del sistema informativo sia l'Ambito Territoriale Sociale *"quale aggregazione di unità elementari di analisi rappresentate dai comuni"*.

- tali indicazioni normative nascono anche in ragione della necessità di adottare modalità organizzative e gestionali più rispondenti al territorio e di orientare il sistema degli interventi e dei servizi sociali, da coordinarsi con quelli sanitari e socio-sanitari, in maniera innovativa e adeguata alle problematiche, in tale ottica gli Ambiti Territoriali Sociali sono strumento primario di ricognizione dei bisogni, in continua evoluzione, per assicurare l'ottimizzazione delle risorse provenienti dalle reti istituzionali e non istituzionali;

- alla luce della recente evoluzione normativa che attribuisce agli stessi un ruolo sempre più centrale nei processi programmatori, rafforzando sempre di più l'Ambito Territoriale Sociale e il ruolo del suo Ente capofila, perseguendo i seguenti obiettivi:

- favorire l'integrazione istituzionale, gestionale e operativa delle politiche sociali, socio-sanitarie, secondo una logica di rete e di presa in carico multidimensionale;

- garantire la continuità e stabilità dei servizi alla persona e alla famiglia, in un'ottica comunitaria;

- promuovere obiettivi di innovazione sociale più rispondenti ai mutati bisogni della collettività; dare attuazione ad un welfare di comunità e generativo: con il primo si intende valorizzare e capitalizzare le prassi sperimentate, mentre con il secondo, si intende prevedere il coinvolgimento e la responsabilizzazione delle persone e delle famiglie beneficiarie degli interventi;

- la Regione del Veneto, con DGR n. 1191 del 18/08/2020, ha individuato l'Ambito Territoriale Sociale come destinatario di tutte le politiche sociali regionali e locali, e nel caso che ci occupa, ha individuato il nostro ambito sociale con denominazione "Ambito Sociale VEN_21 – Legnago";

- la Legge n. 234 del 30.12.2021 (legge di bilancio per l'anno 2022) all'art. 1 commi 159-171, al

fine di garantire la programmazione, il coordinamento e la realizzazione dell'offerta integrata dei LEPS sul territorio, nonché di concorrere alla piena attuazione degli interventi previsti dal Programma nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) nell'ambito delle politiche per l'inclusione e la coesione sociale, ha stabilito che i LEPS sono realizzati dagli ambiti territoriali sociali (ATS) di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328, che costituiscono la sede necessaria nella quale programmare, coordinare, realizzare e gestire gli interventi, i servizi e le attività utili al raggiungimento dei LEPS medesimi;

- il Piano Nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023 individua i Livelli Essenziali delle Prestazioni Sociali (LEPS) ed i specifici obiettivi di servizio prevedendo nell'orizzonte triennale di programmazione l'accentuazione della gestione associata dei servizi sociali a livello di Ambito;

- i Comuni, in quanto titolari delle funzioni in materia di sistema integrato dei servizi sociali adottano sul piano territoriale, gli assetti organizzativi e gestionali più consoni e funzionali alla gestione della rete dei servizi, al rapporto con i cittadini sulla base del principio di sussidiarietà e alla gestione dei finanziamenti e della spesa in relazione ai principi contabili e amministrativi;

- la Regione del Veneto ha avviato un percorso per un Piano di Legge Regionale avente ad oggetto la definizione del ruolo degli Ambiti Territoriali Sociali nel sistema integrato socio sanitario;

- nelle more dell'entrata in vigore delle disposizioni di legge regionale inerente il riordino dell'assetto organizzativo e pianificatorio degli interventi e servizi sociali, è interesse e volontà delle Parti di coordinare le attività e gli interventi dei servizi sociali attraverso l'esercizio associato dei servizi sociali a garanzia dell'unitarietà della presa in carico e dell'uniformità sul territorio, in coordinamento con i servizi socio-educativi, con i servizi sanitari e socio-sanitari;

- i Comuni, in quanto titolari della funzione fondamentale di progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali, con la sottoscrizione della presente convenzione esprimono la volontà di gestire in forma associata i servizi e gli interventi sociali previsti nell'Atto di programmazione territoriale integrandoli con l'attuale modello di Delega all'Ulss mediante:

- a. la delega delle funzioni amministrative concernenti i servizi sociali al Comune di Legnago, che opera in qualità di comune Capofila e di Centro Servizi, in luogo e per conto degli Enti deleganti;
- b. la presenza di un organismo politico istituzionale, individuato nel Comitato dei Sindaci, con il compito dell'indirizzo sulle politiche sociali da realizzare nel territorio e della programmazione locale;
- c. la costituzione di un Ufficio comune, quale struttura tecnica e amministrativa, con funzioni di coordinamento e raccordo funzionale tra i piani e programmi, di supporto alla programmazione del Comitato dei Sindaci, di presidio professionale per la uniforme erogazione di interventi e servizi;

- il 28 ottobre 2023 è in scadenza l'attuale convenzione stipulata dai Comuni afferenti l'Ambito Territoriale Sociale Ven_21 - Legnago per il triennio 2020-2023 e che si rende pertanto necessario, nelle more della definizione del PdLR, procedere alla stipula di una nuova convenzione per una durata triennale a decorrere dal 29 ottobre 2023;

TUTTO CIO' PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1 – PREMESSE

Le premesse e gli atti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione e ne specificano i presupposti.

Articolo 2 – FINALITÀ

La presente convenzione, nelle more dell'individuazione del futuro assetto organizzativo dell'ATS tra le forme associative con personalità giuridica di cui al D. Lgs. n. 267/2000, ha la finalità di far cooperare e lavorare insieme i Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale Ven_21 – Legnago, in collaborazione con l'Azienda ULSS 9 Scaligera – Distretto n. 3, per un impegno coordinato di lettura dei bisogni del territorio e di programmazione di un sistema integrato di servizi sociali e socio-sanitari, sulla base dell'Accordo di Programma vigente in materia di funzioni delegate approvato dalla Conferenza dei Sindaci ex Aulss 21 di Legnago nella seduta del 22.07.2011 e successive modifiche e integrazioni.

Gli obiettivi primari sono quelli di:

- gestire le attività di cui al successivo art. 3, garantendo la continuità di erogazione dei servizi ai livelli qualitativi e quantitativi storicamente consolidati;
- attuare piani e programmi attraverso i quali realizzare il coordinamento tra gli interventi di assistenza sociale e le politiche sociali integrate;
- garantire standard e prestazioni omogenei sul territorio e conformi alle linee programmatiche regionali;
- razionalizzare ed ottimizzare le risorse a disposizione per le attività oggetto della presente convenzione.

Articolo 3 – FUNZIONI DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE

All'Ambito Territoriale Sociale sono attribuite le funzioni di coordinamento, progettazione e realizzazione degli interventi e servizi sovracomunali individuati dalle norme nazionali e regionali che prevedono una gestione mediante il medesimo Ambito, da esercitarsi, anche in forma combinata, in via diretta o attraverso soggetti terzi gestori dei servizi o attraverso il trasferimento di fondi ai Comuni o delega amministrativa di funzioni all'Azienda ULSS 9 Scaligera o, comunque, avvalendosi degli strumenti previsti dalla normativa vigente, in relazione alle specificità delle singole misure da intraprendere.

A titolo esemplificativo sono attribuiti all'Ambito Territoriale Sociale le seguenti azioni:

- Piani nazionali, regionali e locali per il Contrasto alla Povertà;
- servizi collegati al PON Inclusione Sociale – Fondo Sociale Europeo – MLPS (Avviso 1/2019 PAIS – Avviso 1/2021 PrIns – Avviso 3/2016);
- Politiche Regionali Sociali i cui dispositivi sono assegnati alla gestione del Comune Capofila di Ambito (es.Reddito Inclusione Attiva RIA, interventi a sostegno della famiglia e della natalità, interventi a favore di donne vittime di violenza, interventi a sostegno delle politiche giovanili e altri progetti previsti dalla Regione per la gestione da parte dell'Ambito Sociale);
- Programma nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) nell'ambito delle politiche per l'inclusione e la coesione sociale – M5C2;

- Piano nazionale e regionale per la Non Autosufficienza;
- attuazione del Programma di interventi a favore di donne vittime di violenza.

Sono escluse tutte le funzioni e servizi nelle materie di cui si tratta, che specifiche disposizioni di legge riservano in capo esclusivo ai singoli Comuni.

Articolo 4 – STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI AMBITO

L' Ambito Territoriale Sociale opera secondo un sistema articolato a più livelli:

A) Livello di Governance istituzionale: Comitato dei Sindaci

Il Comitato dei Sindaci è la sede di consultazione, di indirizzo politico e di programmazione per l'esercizio delle attività nell'area sociale e socio-sanitaria in conformità alla programmazione regionale e nel rispetto della pari dignità delle funzioni di indirizzo e controllo proprie di tutti i Comuni. Il Comitato dei Sindaci esercita le funzioni previste dalla normativa di settore ed, in particolare, dall'art. 26 della L.R. del Veneto n. 19/2016, dall'art. 120 della L.R. del Veneto n. 11/2001 e dall'art. 3-quater del D.Lgs. n. 502/1992. In tali ambiti esplica altresì funzioni di vigilanza sull'utilizzo delle risorse destinate al finanziamento delle spese per le attività oggetto della presente Convenzione, approva le forme di collaborazione tra Comuni e l'Azienda ULSS 9 Scaligera, decide in merito ad ogni questione ritenuta di interesse comune allo scopo di adottare linee di orientamento omogenee per tutti i Comuni, definisce le modalità e forme più adatte all'organizzazione della rete dei servizi sociali.

B) Livello Tecnico Gestionale: Comune Capofila di Ambito

Il Comune capofila di Legnago, per le materie istituzionali di cui all'art. 3, rappresenta tutti i Comuni aderenti alla presente Convenzione e svolge le seguenti attività tenuto conto dei servizi delegati all'Azienda ULSS 9 Scaligera:

- a) gestisce, sia direttamente che indirettamente, i fondi anche attraverso il trasferimento, ove possibile, delle risorse finanziarie ai Comuni titolari degli interventi;
- b) attua, coordinandosi con gli altri Comuni, gli indirizzi del Comitato dei Sindaci;
- c) coordina ed organizza l'Ufficio di Ambito e gestisce il personale assegnato all'Ambito;
- d) monitora l'utilizzo delle risorse anche attraverso le banche dati nazionali e gli strumenti implementati dalla Regione del Veneto;
- e) riferisce al Comitato dei Sindaci l'andamento della gestione anche per avanzare proposte per il suo miglioramento, anche raccordandosi con gli altri Comuni;
- f) realizza gli iter procedurali di affidamento dei servizi;
- g) verifica, periodicamente, con i Sindaci convenzionati l'andamento della gestione anche per avanzare proposte per il suo miglioramento.

Nel Comune Capofila è incardinato l'ufficio di Ambito, ufficio comune per l'esercizio associato dei servizi sociali di cui alla presente Convenzione.

L'ufficio di Ambito è così composto:

- dal Responsabile di Ambito, nella figura del Responsabile Posizione Organizzativa dei servizi sociali del Comune Capofila;
- dal Coordinatore d'Ambito, ruolo attribuibile esclusivamente a personale assegnato ai Servizi Sociali del Comune Capofila con esperienza nell'ambito dei Servizi Sociali;
- dalle risorse umane in misura adeguata a rispondere al fabbisogno di competenze tecniche e di capacità professionali necessarie per svolgere adeguatamente le attività dedotte in Convenzione

C) Livello tecnico gestionale: Cabina di Regia

La Cabina di Regia rappresenta il luogo di raccordo deputato a supportare l'impegno del Comitato dei Sindaci e del Comune Capofila nel potenziamento degli interventi sociali e nella definizione delle linee di indirizzo politiche, programmatiche e di verifica degli interventi sociali e sociosanitari propri dell'ATS, in un'ottica di condivisione delle decisioni strategiche che sono alla base del processo di riorganizzazione del sistema del welfare locale.

La Cabina di Regia è composta dal Responsabile dei Servizi Sociali e dal Coordinatore d'Ambito del Comune Capofila; dai Responsabili dei Servizi Sociali e dai Sindaci dei Comuni individuati dal Comitato; dal Direttore dei Servizi Socio-Sanitari, dal Coordinatore Sociale e dal Direttore del Distretto 3, dal referente dell'Ufficio di Piano e dai Coordinatori degli Assistenti Sociali dell'AULSS 9 e dei Comuni del Distretto 3.

D) Livello tecnico gestionale: Gruppo Tecnico di Ambito

Il Gruppo Tecnico di Ambito è composto dal Coordinatore Sociale del Distretto 3 dell'AULSS 9 Scaligera, dal Responsabile del Piano di Zona del Distretto 3, dal Responsabile dell'Ambito Territoriale Sociale, dal Coordinatore di Ambito, dai Coordinatori degli Assistenti Sociali dell'AULSS 9 e dei Comuni del Distretto 3 e da una rappresentanza di responsabili di servizi sociali e sociosanitari e assistenti sociali dei Comuni e dell'Aulss individuati dal Comitato dei Sindaci e tenendo conto delle specifiche materie trattate.

Il Gruppo tecnico assume la funzione di definire e sviluppare l'implementazione tecnica e amministrativa del Piano di Contrasto alla povertà e dei progetti di ambito, svolge le funzioni di analisi dei bisogni per il conseguente sviluppo e può farsi assistere nell'espletamento delle attività da specifici gruppi di lavoro istituiti per materia, a titolo esemplificativo:

- povertà educativa - famiglia e natalità;
- donne vittime di violenza;
- politiche giovanili e adolescenza;
- contrasto alla povertà e inclusione sociale;
- domiciliarità.

Articolo 5 – OBBLIGHI DEGLI ENTI SOTTOSCRITTORI

I Comuni convenzionati si impegnano ad assicurare progressivamente, tenuto conto delle specificità dei loro territori, l'omogeneità delle caratteristiche funzionali dei servizi oggetto della presente Convenzione.

Ciascun Comune provvede al trasferimento al Comune Capofila, entro il mese di giugno di ogni anno, delle somme poste a proprio carico, di cui al successivo articolo 7.

L'Azienda ULSS 9 Scaligera, anche in virtù delle deleghe conferite dai Comuni per la gestione dei relativi servizi, garantisce la funzione di supporto tecnico e professionale nei confronti dei Comuni interessati nella fase progettuale, di attuazione e monitoraggio dei servizi per l'attuazione delle finalità della presente Convenzione, mettendo a disposizione le relative competenze professionali.

Articolo 6 – RISORSE UMANE

Le risorse umane operanti ai fini della convenzione per la gestione associata dei servizi sociali sono costituite da:

- personale dipendente del Comune di Legnago che svolge funzioni proprie dell'Ufficio di Ambito;
- assistenti sociali e personale amministrativo messi a disposizione dagli enti gestori dei servizi;
- personale reclutato in base a diverse forme contrattuali, nel rispetto della vigente normativa.

La dotazione di personale necessaria è indicata dal Comune capofila in funzione ed in numero adeguato alle attività da espletare oggetto della presente Convenzione legate allo specifico campo dei servizi sociali.

Per l'espletamento delle attività previste dalla presente Convenzione, il personale operante nei Servizi Sociali dipendente dai Comuni fornisce supporto collaborativo al personale del Comune capofila, costituendo interfaccia operativa ed ausilio alle attività territoriali dislocate nei singoli Comuni.

Articolo 7 – RAPPORTI FINANZIARI

Alla realizzazione della gestione associata concorrono le risorse finanziarie derivanti dai fondi comunitari, statali, regionali e delle singole Parti. Possono altresì concorrere ulteriori fondi di enti privati oltre alle quote di compartecipazioni degli utenti laddove previste.

I Comuni convenzionati si impegnano a stanziare nei rispettivi bilanci di previsione le quote di compartecipazione di € 0,25 ad abitante in ragione d'anno, per fare fronte agli oneri derivanti dal costo di un funzionario per le specifiche attività dell'Ufficio di Ambito.

Le spese di gestione di cui al precedente comma sono ripartite proporzionalmente tra i Comuni sulla base della popolazione residente in ciascun Comune al 31 dicembre dell'anno precedente.

La quota di compartecipazione come sopra stabilita è modulabile annualmente in sede di Comitato dei Sindaci, in funzione delle spese di gestione connesse alla struttura dell'ambito.

Articolo 8 – DURATA E RECESSO

La durata della convenzione è triennale, decorrente, dalla data della stipula della stessa e potrà essere rinnovata esplicitamente per il periodo successivo nel corso dell'ultimo semestre di vigenza.

La presente convenzione viene risolta nel corso del triennio qualora venga istituito l'Ambito Territoriale Sociale nelle forme previste dal processo di riordino dell'assetto organizzativo ed istituzionale

attivato dalla Regione Veneto.

Ciascuna delle Parti può esercitare, prima della naturale scadenza, il diritto di recesso unilaterale dalla presente Convenzione, ove ciò non risulti in contrasto con la legislazione statale o regionale, mediante l'adozione di apposita Deliberazione Consiliare e formale comunicazione al Comune capofila a mezzo PEC, da trasmettere almeno sei mesi prima del termine dell'anno solare.

Il recesso è operativo a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione di cui al comma precedente. Restano pertanto a carico dell'ente le spese fino alla data di operatività del recesso. Il recesso di uno o più comuni dalla convenzione non determina lo scioglimento della stessa.

Articolo 9 – MODIFICA E/O INTEGRAZIONE

Nel caso ritenuto necessario per il miglior conseguimento delle sue finalità, la presente Convenzione può essere oggetto di modifica e/o di integrazione anche a carattere correttivo, demandate per la loro approvazione alla competenza del Comitato dei Sindaci, senza necessità di adozione di ulteriori atti di recepimento da parte dei rispettivi Organi delle Parti.

Articolo 10 – CONTROVERSIE

I rapporti tra le Parti sono ispirati al principio di leale collaborazione istituzionale, per la costruzione di una rete di servizi sociali in grado di massimizzare, in termini di efficienza e di efficacia, le prestazioni erogate a favore delle rispettive popolazioni.

Nel caso di controversie che dovessero insorgere relativamente all'interpretazione, applicazione od esecuzione della presente Convenzione, le Parti concordano di attivarsi secondo buona fede per la composizione amichevole delle medesime secondo principi di leale collaborazione istituzionale.

Articolo 11 – TRATTAMENTO DEI DATI

Con riferimento al trattamento dei dati personali degli interessati, le Parti sono titolari autonomi, il Comune Capofila e l'Azienda Ulss 9 sono contitolari degli stessi dati, trattati nell'ambito degli interventi dedotti nella presente Convenzione, ciascuna per le proprie competenze.

Le Parti si vincolano, per quanto di rispettiva competenza, all'osservanza delle disposizioni contenute nel Regolamento (UE) 2016/679, nonché della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Le Parti assicurano che i dati personali vengano utilizzati per fini non diversi da quelli previsti dalle disposizioni normative vigenti e limitatamente ai trattamenti strettamente connessi all'esplicazione della presente Convenzione.

Articolo 12 – NORME FINALI

Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione si rinvia a specifiche intese di volta in volta raggiunte nel Comitato dei Sindaci, con adozione se e in quanto necessari, degli eventuali atti da parte degli organi preposti.

Trovano, altresì, applicazione le norme vigenti, le disposizioni di legge in materia, le norme del Codice Civile, il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, ovviamente in quanto compatibili con la fattispecie e le norme statutarie.

La presente Convenzione è esente da bollo ai sensi dell'art. 16 della Tabella, Allegato B, al D.P.R. n. 642/1972 e non soggetto a registrazione ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 131/1986 e dell'art. 1 della Tabella allegata al medesimo D.P.R. n. 131/1986, salva la registrazione solo in caso d'uso ai sensi del medesimo D.P.R. n. 131/1986 a cura e a spese della Parte che richiede la registrazione stessa.

Ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis della legge n. 241/1990, la presente Convenzione è sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'articolo 24 del D.Lgs. n. 82/2005 o con altro tipo di firma elettronica qualificata o avanzata ai sensi dell'art. 20, comma 1-bis, del medesimo D.Lgs. n. 82/2005.

Per il COMUNE DI ANGIARI(firmata digitalmente)
Per il COMUNE DI BEVILACQUA (firmata digitalmente)
Per il COMUNE DI BONAVIGO (firmata digitalmente)
Per il COMUNE DI BOSCHI SANT'ANNA (firmata digitalmente)
Per il COMUNE DI BOVOLONE (firmata digitalmente)
Per il COMUNE DI CASALEONE (firmata digitalmente)
Per il COMUNE DI CASTAGNARO(firmata digitalmente)
Per il COMUNE DI CEREIA (firmata digitalmente)
Per il COMUNE DI CONCAMARISE..... (firmata digitalmente)
Per il COMUNE DI GAZZO VERONESE (firmata digitalmente)
Per il COMUNE DI ISOLA RIZZA (firmata digitalmente)
Per il COMUNE DI LEGNAGO(firmata digitalmente)
Per il COMUNE DI MINERBE (firmata digitalmente)
Per il COMUNE DI NOGARA (firmata digitalmente)
Per il COMUNE DI OPPEANO (firmata digitalmente)
Per il COMUNE DI PALU' (firmata digitalmente)
Per il COMUNE DI RONCO ALL'ADIGE (firmata digitalmente)
Per il COMUNE DI ROVERCHIARA (firmata digitalmente)
Per il COMUNE DI SALIZOLE (firmata digitalmente)
Per il COMUNE DI SANGUINETTO (firmata digitalmente)
Per il COMUNE DI SAN PIETRO DI MORUBIO..... (firmata digitalmente)
Per il COMUNE DI SORGA' (firmata digitalmente)
Per il COMUNE DI TERRAZZO (firmata digitalmente)
Per il COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA (firmata digitalmente)
Per il COMUNE DI ZEVIO (firmata digitalmente)
Per ULSS 9 SCALIGERA (firmata digitalmente)